

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto** "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgvo 267/2000. Sentenza n. 547/2013 del 28 marzo 2013 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Sezione Lavoro - Comune di Canicattì C/Di Stefano Giuseppa"

L'anno duemilaTREDICI addì DICIASSETTE del mese di MAGGIO nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica - in sessione ordinaria* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.	CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.
DI BENEDETTO Fabio	X		COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero	X		GIARDINA Giovanni	X	
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita	X	
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino		X
SACHELI Agata	X		LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio	X		SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan		X	VILLAREALE Salvatore		X
NICOSIA Salvatore	X		ROSSANO Alessandro	X	
TIRANNO Antonio	X		CANI Gioachino		X
DANIELE Diego	X		CANICATTI' Giuseppe	X	
GIARDINA Gioachino		X	BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe	X		BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino	X	
FRANGIAMONE Salvatore	X		SEMINATORE Manuela	X	
LA VALLE Salvatore		X	CACCIATO Antonio	X	

PRESENTI Nro	24	ASSENTI Nro	6
--------------	----	-------------	---

Il presidente, invita il consiglio ad affrontare il punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgvo 267/2000. Sentenza n. 547/2013 del 28 marzo 2013 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro - Comune di Canicattì C/Di Stefano Giuseppa”

**Cons. Nicosia**

In qualità di presidente della prima commissione consiliare, comunica che:

- si tratta di una controversia tra una dipendente e il Comune stesso;
- l'argomento in commissione è stato illustrato dal dirigente;
- la commissione si è espressa favorevolmente con voto a maggioranza.

**Dirigente dr A. Licata**

Illustra l'argomento rappresentando che:

- La situazione debitoria si inquadra nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lett. a) del Testo Unico degli Enti Locali;
- la vicenda amministrativa giudiziaria riguarda il fatto che una dipendente ha citato in giudizio il Comune per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 17 del CCNLavoro del 1° aprile 1999;
- in I° grado il Tribunale di Agrigento, il Giudice del Lavoro, ha rigettato l'istanza e condanna la ricorrente alle spese del procedimento;
- il Comune di Canicattì, in virtù dell'esecutività della sentenza di I° grado incamera, trattenendo dallo stipendio la somma dovuta circa 900,00 Euro;
- l'interessata ha proposto appello avverso la sentenza e la Corte di Appello di Palermo, con propria sentenza ha riformato la sentenza di I° grado, accogliendo la richiesta dell'interessata e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali, per tale ragione il comune deve restituire la somma che ha percepito a seguito della sentenza di I° grado e pagare l'indennità con le spese di procedimento.

**Cons. Di Benedetto**

Dopo aver precisato che si tratta di un debito fuori bilancio che scaturisce da una sentenza della Corte di Appello di Palermo e che in presenza di sentenze diverse, ci potrebbe essere l'Appello in Cassazione, ritiene che il debito nasce da un progetto realizzato nella prima direzione e liquidato con fondi FES.

*(Si sviluppa un dibattito di chiarimento tra il cons. e il dirigente circa il pagamento e il dirigente precisa che non si tratta di fondi FES ma di una indennità prevista dall'art. 17 del CCNL, diversa e distinta dalle attività progettuali finanziati con i fondi FES)*

Sulla richiesta del cons. che chiede per la dipendente non aveva diritto a queste somme il dirigente chiarisce che la speciale indennità di cui all'art. 17 serve a remunerare particolari responsabilità che il dipendente assume ovviamente oltre e al di là dei compiti espletati per i quali trova ristoro nella retribuzione ordinaria.

La giurisprudenza, ha sempre chiarito che l'indennità in questione è volta a compensare particolari difficoltà connesse a speciali funzioni che il lavoratore abbia effettivamente rivestito oltre i compiti e le mansioni ordinariamente disimpegnate in ragione della qualifica professionale posseduta. In questo senso si esprime, per esempio, il Tribunale di Agrigento già nel 2009, in questo senso si esprime il Giudice del Lavoro nel 2011, in questo senso si esprime altra giurisprudenza.

Precisa che in I° grado il Giudice del Lavoro conferma questa giurisprudenza, ma in II° grado la Corte di Appello se ne discosta.

**Cons. Di Benedetto**

Il cons. ottenuti i chiarimenti prosegue il suo intervento facendo riferimento alla corrispondenza intercorsa tra la prima direzione e la direzione servizi finanziari rileva che vi sia stata una certa solerzia a recuperare le somme e si chiede come mai le note non siano state allegate alle proposte.

Su quest'ultimo assunto il dirigente ritiene che ai fini del procedimento le note non sono significative, affermazione non condivisa dal consigliere che denota un'inutile accanimento nei confronti della dipendente.

**Dirigente dr Licata, precisa:**

Che quando vengono appellate le cause e il Comune perde in I° grado, paga e le stesse regole valgono per tutti.

C.C. 17/5/2013



# COMUNE di CANICATTI

Provincia di Agrigento

Direzione Affari generali

Ufficio Risorse umane

Nro \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/00 - Sentenza n° 547/2013 del 28 febbraio 2013 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Sez. Lavoro - Comune di Canicatti c/ Di Stefano Giuseppa.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

All. <sup>u</sup> A<sup>u</sup>

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di atto deliberativo

La situazione debitoria di cui all'oggetto si inquadra nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lett. "a" del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in quanto trova la sua fonte di obbligazione nella sentenza n° 547/2013 emessa in data 28 febbraio 2013 dalla Corte di Appello di Palermo - Sez. Lavoro nel procedimento Comune di Canicatti c/ Di Stefano Giuseppa, alla data odierna non notificata in forma esecutiva.

**Premesso** che con sentenza n. 547 depositata il 28 febbraio 2013 (All. "A") la Corte di Appello di Palermo, Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, nella causa civile iscritta al n. 991/2011 promossa in grado di appello dalla dipendente in oggetto contro questo Comune, ha pronunciato il seguente dispositivo "[...]in riforma della sentenza n. 415/2011 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 21 febbraio 2011, condanna il Comune di Canicatti, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore di Di Stefano Giuseppa della speciale indennità di cui all'art. 17 CCNL dell'1/4/1999 dovuta per l'anno 2006, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Condanna il Comune di Canicatti alla refusione in favore della Di Stefano delle spese di ambedue i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.300,00 per il giudizio di secondo grado";

**Considerato** che prontamente è stato attivato il procedimento istruttorio, finalizzato a verificare la fonte dell'obbligazione e l'ammontare delle somme che il Comune è tenuto a corrispondere, al fine di giungere ad una corretta quantificazione della situazione debitoria;

**Dato atto** che la vicenda processuale e amministrativa può come di seguito essere riassunta:

- ✓ la dipendente di questo ente dr.ssa Di Stefano Giuseppa, iscritta alla categoria D del nuovo ordinamento degli enti locali con la qualifica professionale di Funzionario Amministrativo, ha promosso causa civile dinnanzi al Tribunale di Agrigento per il mancato pagamento dell'indennità di responsabilità relativa all'anno 2006, disciplinata dall'art. 17 comma 2 lett. "F" CCNL del 01.04.1999, il quale prevede la possibilità di "[...] compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative... La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera." e prevista, in sede decentrata, all'art. 32, comma 3 del C.C.D.I. del 31 maggio 2006;
- ✓ Il procedimento di primo grado si è concluso con sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento Sez. Lavoro n. 415/2011 del 21 febbraio 2011, con la quale il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso presentato dalla dipendente, condannando la medesima al pagamento in favore dell'ente delle spese di lite liquidate in € 800,50 di cui € 392,50 per onorari ed € 408,00 per diritti, oltre i.v.a., CPA e rimborso forfettario 12,50%. L'avvocatura comunale con nota prot. n. 17935 del 06.04.2011 (all. "B") ha rappresentato che l'importo da recuperare nei confronti della dipendente ammonta a complessivi € 900,56 (di cui € 800,56 per spese di lite onorario e diritti, € 100,06 rimborso forfettario pari al 12,50%, nulla risulta dovuto per i.v.a.e CPA);
- ✓ è stato dato mandato al dirigente la Direzione II<sup>^</sup> - Servizi Finanziari di procedere al recupero dell'importo di € 900,56 dovuto dal dipendente per spese di lite in virtù della sopra indicata sentenza del Tribunale di Agrigento (cfr. per ultimo nota prot. 10097 del 28 febbraio 2012 - All. "C");
- ✓ Il Direttore di Ragioneria, con attestazione prot. n. 13819 del 20 febbraio 2012 (All. "D"), ha comunicato che "[...] la dipendente di questo Comune Sig.ra Di Stefano Giuseppa nata 31/07/1952 con la mensilità del mese di gennaio 2012 ha estinto quanto dovuto [...]";

- ✓ con nota prot. n. 34229 del 16 giugno 2011 l'Avvocatura Comunale ha rappresentato che in data 09.06.2011 è stato notificato a questo ente appello promosso dalla Sig.ra Di Stefano Giuseppa avverso la sentenza del Giudice del Lavoro – Tribunale di Agrigento n. 415/2011;
- ✓ Il giudizio di secondo grado si è concluso con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in premessa richiamata, per cui deve procedersi al rimborso delle spese di lite già recuperate dalla dipendente in virtù della soccombenza della medesima in primo grado (€ 900,56), al pagamento dell'indennità di cui all'art. 17 CCNL 01.04.999 per l'anno 2006 (€ 1.300) nonché alla refusione delle spese di ambedue i gradi di giudizio, come dal Giudice di appello quantificate (€ 1.200 per il giudizio di primo grado ed € 1.300 per il giudizio di secondo grado);

Visto l'art. 17 comma 2 lett. "f" CCNL del 01.04.1999 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 CCDI del 31.05.2006 il quale prevede che al personale di categoria "D" non incaricato delle Posizioni Organizzative e responsabile di unità organizzativa semplice viene riconosciuta la specifica indennità per particolari responsabilità nella misura annua lorda di € 1.300;

Considerato che da verifica effettuata (cfr. prospetto di calcolo – All. "E") risulta che la situazione debitoria dell'ente è da intendersi come di seguito indicata:

- a- Rimborso spese di lite per soccombenza della ricorrente in primo grado: € 900,56;
- b- Indennità ex art. 17 CCNL 01.04.1999 anno 2006: € 1.300,00;
- c- Interessi legali su € 1300 (dal 01.01.2007 al 01.06.2013, data presunta soddisfo): € 188,95;
- d- Interessi legali su € 900,56 (dal 01.02.2012 al 01.06.2013, data presunta soddisfo): € 29,92;
- e- Spese dei due gradi di giudizio € 3.146 (comprensivi di CPA al 4%, ed I.V.A. al 21%,);
- f- Totale (a+b+c+d+e): €5.565,43

Valutato che trattasi di sentenza esecutiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 282 Cod. Proc. Civ. alla data odierna non notificata in forma esecutiva all'ente, per cui si rende necessario attivare la procedura finalizzata all'adempimento, anche nelle more delle valutazioni di competenza dell'ente finalizzate ad un eventuale gravame e senza che ciò possa costituire atto di acquiescenza;

Visto l'art. 15bis del vigente regolamento comunale di contabilità, introdotto con deliberazione del consiglio comunale n. 111 del 07 ottobre 2010;

Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 267/2000, applicabile nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e che pertanto sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere al riconoscimento del suddetto debito;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

### PROPONE DI DELIBERARE

Di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Sezione Lavoro n° 547/2013 del 28 febbraio 2013 nel giudizio Comune di Canicattì c/ Di Stefano Giuseppa;

Di dare mandato alla Direzione AA.GG., di impegnare e procedere alla liquidazione in favore della dipendente Di Stefano Giuseppa della seguente somma, comunque calcolata fino all'effettivo soddisfo, senza che ciò possa costituire atto di acquiescenza alla sentenza e impregiudicata ogni eventuale azione:

- a) Rimborso spese di lite per soccombenza della ricorrente in primo grado: € 900,56;
- b) Indennità ex art. 17 CCNL 01.04.1999 anno 2006: € 1.300,00;
- c) Interessi legali su € 1.300,00 (dal 01.01.2007 al 01.06.2013, data presunta soddisfo): € 188,95 ;
- d) Interessi legali su € 900,56 (dal 01.02.2012 al 01.06.2013, data presunta soddisfo): € 29,92 ;
- e) Spese dei due gradi di giudizio € 3.146 (comprensivi di CPA al 4%, ed I.V.A. al 21%,);
- f) Totale (a+b+c+d+e): € 5.565,43.

Imputare complessivamente la somma di € 5.565,43 al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I - servizio 8 - intervento 8 del bilancio comunale;

Di trasmettere il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02).-

27 MAR. 2013



Il responsabile del procedimento

Sig.ra Antonella Zucchetto

\*\*\*

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.Lvo. 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza:

In ordine alla regolarità contabile  
data 07-3-2013



In ordine alla regolarità tecnica  
data 27 MAR. 2013

Il Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dr.ssa Carmela MELI

Il Dirigente Direzione AA.GG.  
Dr. Angelo IACATA

\*\*\*

Si da atto che sulla presente proposta, già completa dei pareri di regolarità tecnica e contabile, è stato espresso da parte del Collegio dei Revisori (al quale la proposta è stata trasmessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1 lett. b) punto 6 Tuel) parere in data 18 APR. 2013 prot. n. 18558 del 18.04.2013  
(allegato in copia)  
data 22 APR. 2013

Il responsabile del procedimento  
Sig.ra Antonella ZUCCHETTO



In questo caso si sta pagando una somma in virtù di una sentenza esecutiva e come lo era quella di I° grado e se il Comune, sulla base delle valutazioni giuridiche e di opportunità e quant'altro di fare appello, non significa che l'ente non deve pagare.

Nella stessa maniera l'ente deve incamerare, non si tratta di un fatto di principio o comunque di particolare fretta.

**Cons. Di Benedetto**

A seguito del chiarimento del dirigente, il consigliere ribadisce che si è stati solerti nel recuperare le somme a seguito della sentenza di I° grado, ma non denota lo stesso comportamenti in altre situazioni, facendo riferimento ad un debito fuori bilancio che riguarda un esproprio, ove si debbono recuperare molte somme.

Il Presidente a questo punto pone in votazione, per appello nominale, l'argomento discusso che riporta il seguente risultato accertato e proclamato dallo stesso:

PRESENTI	N. 25 consiglieri
Hanno votato:	
A FAVORE	N. 25 consiglieri
CONTRO	Nessuno
ASTENUTI	Nessuno
ASSENTI	N. 5 consiglieri (Muratore, Trupia, La Valle, Sardone, Villareale)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di atto deliberativo di pari oggetto, allegato A);

Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal Presidente

Con voti unanimi e palesi (assenti n. 5)

**DELIBERA**

Approvare la proposta di atto deliberativo – allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto *“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgvo 267/2000. Sentenza n. 547/2013 del 28 marzo 2013 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro - Comune di Canicattì C/Di Stefano Giuseppa”*- il cui testo anche se non riportato si intende come di seguito integralmente trascritto.

=====  
Il Presidente considerato che è stato esaurito l'ordine del giorno, scioglie la seduta alle ore 22,15

=====  
N. B. - Si allega resoconto integrale stenotipico della seduta

Il Consigliere Anziano  
A. Di Benedetto

Il Presidente  
Prof. P. Licata

Il Segretario Generale  
Dr. A. Tuttolomondo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 24/07/2013 al 07/08/2013, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria  
Fto \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Fto \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44  
Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dr. Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.  
Canicattì, \_\_\_\_\_

Il Funzionario